

**ALLEGATO N. 2 CONTRATTO STANDARD DI
APPROVVIGIONAMENTO DI CAPACITÀ DI ENERGIA ELETTRICA
PER LA FASE DI PIENA ATTUAZIONE**

	CONTRATTO STANDARD DI APPROVVIGIONAMENTO DI CAPACITÀ DI ENERGIA ELETTRICA	Pagina:
		2 di 18

CONTRATTO DI APPROVVIGIONAMENTO DI CAPACITA' DI ENERGIA ELETTRICA

Con il presente contratto

TRA

La società Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (in forma abbreviata TERNA S.p.A.), con sede legale in Roma, Viale Egidio Galbani 70, 00156, iscritta nel registro delle imprese di Roma, partita IVA e Codice fiscale 057796661007, RE.A. di Roma 922416; capitale sociale di Euro 442.198.240,00 (quattrocentoquarantaduemilioneicentonovantottomiladuecentoquaranta/00) interamente versato, , nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in qualità di, giusti poteri conferiti da....., nel seguito, per brevità “**Terna**” da una parte

e

La società.....con sede legale in....., iscritta nel registro delle imprese di, partita IVA e Codice fiscale capitale sociale, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore* in qualità di, nel seguito, per brevità: l’**“Assegnatario di capacità”** o l’ **“Assegnatario”**, dall’altra;

Terna e l’Assegnatario, di seguito congiuntamente le **“Parti”**

Premesso che

- a) con decreto legislativo n. 379/03, il Governo ha emanato “Disposizioni in materia di remunerazione della capacità di produzione di energia elettrica” prevedendo che l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l’ **“Autorità”**) definisca i criteri e le condizioni sulla base dei quali Terna elabora una proposta per disciplinare il sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di energia elettrica;
- b) con delibera del 21 luglio 2011 ARG/elt 98/11 e s.m.i. (di seguito: la **“delibera 98/11”**), l’Autorità

ha dettato “Criteri e condizioni per la disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di energia elettrica, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379”;

- c) l’Autorità con la delibera 375/2013/R/EEL ha verificato positivamente la conformità dello schema di proposta di disciplina del sistema di remunerazione della potenza ai criteri e alle condizioni indicate nella delibera 98/11 e lo stesso schema è stato trasmesso al Ministero dello sviluppo economico;
- d) il Ministero dello Sviluppo economico con decreto 30 giugno 2014 ha approvato la disciplina di cui al precedente alinea;
- e) il Ministero dello Sviluppo economico, con Comunicazione del 27 ottobre 2016, ha indicato ulteriori indirizzi sulla base dei quali integrare o modificare la Disciplina e svolgere una consultazione pubblica;
- f) Terna ha proceduto ad organizzare il Mercato della Capacità per la negoziazione di contratti standard di approvvigionamento della capacità;
- g) l’Assegnatario, in seguito alla partecipazione al Mercato della Capacità, è risultato aggiudicatario della capacità riportata nell’Allegato 2 al presente contratto (di seguito: la **“Capacità Impegnata”**);
- h) l’Assegnatario ha notificato a Terna, per ciascuna Area definita da Terna ai sensi dell’articolo 11 della delibera 98/11, il raggruppamento di unità nella sua disponibilità aventi i requisiti di cui al paragrafo 1.4 della Disciplina ed elencate nell’Allegato 1 al presente contratto;
- i) tra gli obblighi derivanti dalla partecipazione al Mercato della Capacità è incluso l’obbligo per l’Assegnatario di sottoscrivere un contratto con Terna avente ad oggetto le modalità e le condizioni per la messa a disposizione della Capacità Impegnata di cui al precedente alinea h);
- j) l’Assegnatario è in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 379/2003, dalla delibera 98/11 e dalla Disciplina e si impegna a mantenerli per tutta la durata del presente contratto;
- k) l’Assegnatario conferma la validità e l’efficacia, alla data di sottoscrizione del presente contratto, di ogni documento dallo stesso prodotto in fase di partecipazione al Mercato della Capacità comprovante quanto dichiarato anche in merito alla titolarità della capacità e si impegna altresì ad aggiornare tempestivamente Terna nel caso dovessero intervenire delle modifiche;
- l) l’Assegnatario dà atto che le prestazioni oggetto del presente contratto sono disciplinate altresì dalla Disciplina nonché da ogni altra disposizione prevista dalla normativa vigente in materia

	CONTRATTO STANDARD DI APPROVVIGIONAMENTO DI CAPACITÀ DI ENERGIA ELETTRICA	Pagina:
		4 di 18

che dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva.

Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Premesse e allegati

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto;
- 1.2 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti rinviano alle norme contenute nella Disciplina le quali formano parte integrante e sostanziale del contratto. Le Parti convengono che in caso di contrasto tra le norme contenute nel presente contratto e le norme contenute nella Disciplina prevarranno quelle contenute nella Disciplina. Costituiscono allegati al presente contratto:

Allegato 1- Elenco unità: contenente l'indicazione, per ciascuna Area e periodo di consegna, del raggruppamento delle unità di produzione o di consumo con il quale l'Assegnatario intende assolvere agli obblighi di consegna e l'indicazione, per ciascuna di queste unità, del titolo che comprovi la disponibilità della stessa e della capacità disponibile e utilizzabile in probabilità al picco di carico (CDP);

Allegato 2 - Quantitativi - Regolazione economica: contenente l'indicazione, per ciascuna Area:

- del/i quantitativo/i espresso/i in MW della capacità impegnata, del relativo periodo di consegna e del/i relativo/i premio/i espresso/i in €/MW/anno che l'Assegnatario ha diritto/obbligo a ricevere/pagare da/verso Terna nel periodo di consegna;
- del periodo di validità degli obblighi di offerta di cui all'Articolo 4 e all'Articolo 5.

Allegato 3: Nomina-Indicazione del/i luogo/ghi di consegna ovvero dello/gli specifico/i nodo in cui è/sono localizzate la/e unità di cui all'Allegato 1 con cui si intende adempiere agli obblighi di cui al presente contratto e indicazione dei relativi operatori di mercato e/o utenti del dispacciamento.

- 1.3 Gli allegati 1, 2 e 3 al presente contratto sono predisposti ed elaborati in formato elettronico e sono resi disponibili su piattaforma informatica gestita da Terna ed alla quale l'Assegnatario ha accesso mediante le credenziali fornite secondo le modalità previste nella Disciplina.

Resta inteso tra le Parti che ogni modifica dei medesimi allegati avverrà mediante modifica dei relativi documenti in formato elettronico.

Articolo 2 Definizioni

- 2.1 Ai fini del presente contratto, si applicano le definizioni della delibera 98/11, della Disciplina e del Codice di Rete

Articolo 3 Oggetto

- 3.1 Oggetto del presente contratto sono le modalità e le condizioni per la messa a disposizione di Terna, da parte dell'Assegnatario, della Capacità Impegnata indicata nell'Allegato 2 attraverso il/i raggruppamento/i di unità riportato/i nell'Allegato 1 al presente contratto e con riferimento al/i periodo/i e al/i luogo/ghi di consegna indicati rispettivamente negli allegati 2 e 3.

Articolo 4 Obblighi dell'Assegnatario titolare di Unità di Produzione

- 4.1 Per ogni ora del/i periodo/i di consegna e con riferimento al/i luogo/ghi di consegna indicati negli allegati 2 e 3, l'Assegnatario è tenuto a offrire direttamente o indirettamente attraverso l'utente del dispacciamento o l'operatore di mercato indicati nell'allegato 3, sul MGP la Capacità Impegnata nonché sul MSD, nel rispetto dei vincoli di cui al successivo comma 4.4, la parte di Capacità Impegnata non accettata sul MGP. L'Assegnatario resta in ogni caso responsabile nei confronti di Terna per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto.
- 4.2 Secondo le modalità previste al precedente comma 4.1, l'Assegnatario titolare di FRNP Rilevanti è tenuto a offrire complessivamente, nelle ore appartenenti al Picco di Carico Settimanale di ciascun giorno del periodo di consegna, una quantità pari alla Capacità Impegnata moltiplicata per il numero di ore del giorno appartenenti al Picco di Carico Settimanale.
- 4.3 L'Assegnatario ha la facoltà di ottemperare, parzialmente o totalmente, all'obbligo di offerta sul MGP di cui al precedente comma 4.1 tramite la registrazione di programmi C.E.T. di immissione in esecuzione di vendite nette a termine registrate.

- 4.4 Nell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, l'Assegnatario è tenuto a rispettare i valori limite, definiti da Terna nella Disciplina, relativi ai parametri tecnici di funzionamento delle unità corrispondenti alla capacità impegnata. La capacità impegnata offerta sul MSD in violazione di tali vincoli non viene considerata ai fini della verifica dell'obbligo di cui al precedente comma 4.1.
- 4.5 L'Assegnatario è tenuto a comunicare a Terna, secondo le modalità indicate nella Disciplina, le unità di cui all'Allegato 3 e ad aggiornare lo stesso, in caso di modifiche, dandone contestualmente comunicazione a Terna. Resta inteso tra le Parti che Terna non sarà in alcun modo responsabile per gli eventuali danni causati o perdite derivanti dalla mancata/ritardata o inesatta comunicazione da parte dell'Assegnatario di tali modifiche.
- 4.6 L'Assegnatario è tenuto a comunicare a Terna:
- a) le modifiche relative allo stato di mantenimento in efficienza comunicate in sede di partecipazione alla procedura;
 - b) lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione della capacità produttiva nuova impegnata con cadenza trimestrale a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Resta sin d'ora inteso che l'eventuale mancata comunicazione delle informazioni di cui al presente comma 4.6 sarà segnalata da Terna all'Autorità.

- 4.7 L'Assegnatario titolare di CDP di Unità di Produzione flessibili, è inoltre tenuto a comunicare sul sistema SCWEB, ai fini del MSD, per ogni ora del periodo di consegna e secondo le modalità previste nel Codice di Rete, dati tecnici che rispettino i Requisiti di Flessibilità.
- 4.8 Terna si riserva di verificare la veridicità delle informazioni fornite dall'Assegnatario ed, in ogni caso, di effettuare ogni verifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 379/2003.

Articolo 5 Obblighi dell'Assegnatario titolare di Unità di Consumo

- 5.1 Oltre a quanto previsto ai precedenti commi 4.4, 4.5 e 4.8, l'Assegnatario titolare di Unità di Consumo è tenuto al rispetto degli obblighi di cui ai commi del presente Articolo 5.
- 5.2 L'Assegnatario titolare di Unità di Consumo deve risultare qualificato al MSD per l'intero periodo di consegna.

- 5.3 Per ogni ora del/i periodo/i di consegna e con riferimento al/i luogo/ghi di consegna indicati negli allegati 2 e 3, l'Assegnatario è tenuto a offrire direttamente o indirettamente attraverso l'utente del dispacciamento o l'operatore di mercato indicati nell'allegato 3, sul MSD, il minor valore tra la Capacità Impegnata e il Programma in prelievo risultante dai mercati dell'energia, nel rispetto dei vincoli di cui al comma 4.4. L'Assegnatario resta in ogni caso responsabile nei confronti di Terna per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto.
- 5.4 Per ogni giorno del/i periodo/i di consegna l'Assegnatario è tenuto a comunicare, ai fini del MSD e secondo quanto previsto nel Codice di Rete, un valore di Energia Massima Giornaliera almeno pari al minor valore tra:
- il prodotto tra la CDP impegnata e il [N. ore profilo ridotto]
 - la somma del valore assoluto del consumo programmato nei mercati dell'energia, nelle X ore del giorno di massimo consumo programmato, dove X corrisponde al [N. ore profilo ridotto]
- 5.5 Per ogni giorno del/i periodo/i di consegna l'Assegnatario è tenuto a comunicare, ai fini del MSD, per ciascuna unità di consumo nominata nella sua disponibilità e secondo quanto previsto nel Codice di Rete, un valore di potenza non inferiore alla Capacità Nominata.

Articolo 6 *Regolazione Economica*

- 6.1 Per ogni mese di validità del contratto durante il periodo di consegna, l'Assegnatario ha diritto a ricevere da Terna, se positiva, ovvero è tenuto a pagare a Terna, se negativa, la differenza tra:
- Il corrispettivo fisso calcolato in base ai criteri specificati nella Disciplina e;
 - Il corrispettivo variabile calcolato in base ai criteri specificati nella Disciplina.
- 6.2 Per ogni ora del periodo di consegna in cui il sistema elettrico, anche con riferimento al luogo di consegna, è in condizioni di inadeguatezza ai sensi dell'Articolo 60bis, comma 60bis.1, della deliberazione n. 111/06, l'Assegnatario ha l'obbligo di pagare a Terna il corrispettivo a totale reintegrazione del corrispettivo di cui all'articolo 39ter della deliberazione n. 111/06 percepito sulla Capacità Impegnata.

6.3 Nel caso in cui, a seguito della rinegoziazione degli obblighi di cui al successivo Articolo 12 e/o in caso di riassegnazione della posizione dell'Assegnatario da parte di Terna, dovesse venir meno l'obbligo di offerta di cui ai precedenti articoli 4.1 e 5.3 per un determinato quantitativo di Capacità Impegnata, con riferimento a tale quantitativo, l'Assegnatario è tenuto a pagare il corrispettivo fisso calcolato in base ai criteri specificati nella Disciplina e risultante in esito alla suddetta rinegoziazione/riassegnazione. È data facoltà all'Assegnatario di corrispondere a Terna quanto dovuto in base al presente comma 6.3 in un'unica soluzione.

Articolo 7 Inadempimenti e penali

7.1 Costituiscono ipotesi di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente contratto:

- a) la violazione degli obblighi di offerta di cui ai precedenti articoli 4.1, 4.2 e 5.3 che costituisca inadempimento temporaneo o definitivo di cui al successivo comma 7.2;
- b) il mancato pagamento della differenza, se negativa, tra corrispettivo fisso e corrispettivo variabile, di cui al precedente articolo 6.1;
- c) la perdita, dei requisiti richiesti per la partecipazione al Mercato della Capacità;
- d) limitatamente alla capacità nuova, la mancata attestazione del rilascio del finanziamento del progetto tre anni prima dell'inizio del primo periodo di consegna oppure la mancata attestazione della sottoscrizione del contratto di acquisto dei principali componenti due anni prima dell'inizio del primo periodo di consegna
- e) il mancato rispetto di quanto previsto dalla Disciplina relativamente al sistema di garanzie;
- f) il mancato rispetto di quanto previsto al comma 5.2;
- g) il mancato rispetto di quanto previsto ai commi 5.4 e 5.5;
- h) il mancato rispetto di quanto previsto al comma 4.7, per ciascun parametro e in un numero di ore superiore al 30% delle ore del mese;
- i) ogni altra violazione degli obblighi previsti dal presente contratto.

7.2 Nei casi di inadempimento di cui al precedente comma 7.1, lettere a) e g):

- i) Nel caso di Inadempimento Temporaneo:
 - o Terna procede, in via preliminare e a titolo cautelativo, alla sospensione del pagamento del corrispettivo fisso di cui al precedente Articolo 6 comma 6.1 lett. a) se positivo per

tutto il tempo in cui perdura l'inadempimento, a partire dal mese di competenza relativo al mese in cui si è verificato l'inadempimento;

- l'Assegnatario è comunque tenuto anche in caso di inadempimento di cui sopra al pagamento del corrispettivo variabile di cui al precedente Articolo 6 comma 6.1 lett. b), relativo al mese in cui si verifica l'inadempimento.

Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'Inadempimento Temporaneo e sempre che non si sia verificato un Inadempimento Definitivo, Terna riconoscerà all'Assegnatario il pagamento delle rate di Corrispettivo Fisso precedentemente sospese per le quali non verrà riconosciuto il pagamento di alcun interesse attivo.

ii) Nel caso di Inadempimento Definitivo:

- Terna sospende il pagamento delle rate residue del corrispettivo fisso di cui al precedente Articolo 6 comma 6.1 lett. a) se positivo;
- l'Assegnatario è tenuto a restituire tutte le rate del corrispettivo fisso di cui al precedente Articolo 6 comma 6.1 lett. a) eventualmente percepite dal momento in cui ha avuto inizio l'inadempimento, maggiorate degli eventuali interessi calcolati secondo quanto stabilito dall'art. 44.4 dell'Allegato A alla Delibera n. 111/06;
- l'Assegnatario è tenuto a versare il corrispettivo variabile di cui al precedente Articolo 6 comma 6.1 lett. b), relativo al mese in cui si verifica l'Inadempimento Definitivo;
- fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 6 comma 6.3, Terna ricolloca/riassegna il quantitativo oggetto di Inadempimento Definitivo sul Mercato della Capacità inserendo una offerta di acquisto.

Fatte salve eventuali ulteriori verifiche Terna, entro il giorno 10 di ciascun mese, effettua le verifiche relative all'adempimento degli obblighi di cui al presente comma, sulla base dei dati relativi alle offerte presentate ed accettate sul MGP e a quelle valide presentate sul MSD, come resi disponibili dal GME alla data della verifica.

7.3 Nei casi di inadempimento di cui al precedente comma 7.1, lettera b):

- Terna sospende il pagamento delle rate residue del corrispettivo fisso di cui al precedente Articolo 6 comma 6.1 lett. a) se positivo per tutto il tempo in cui perdura l'inadempimento, a partire dal mese di competenza relativo al mese in cui si è verificato l'inadempimento;

- l'Assegnatario ha l'obbligo di restituzione di tutte le rate del corrispettivo fisso percepite dall'inizio dell'inadempimento fino alla riallocazione della posizione;
- nel caso in cui l'Assegnatario risulti inadempiente per due mesi anche non consecutivi nel corso dello stesso anno, ferme restando le conseguenze di cui ai punti precedenti nonché quanto previsto al precedente Articolo 6 comma 6.3 Terna ricolloca/riassegna il quantitativo oggetto di inadempimento sul Mercato della Capacità inserendo una offerta di acquisto.

- 7.4 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7.3, nei casi di inadempimento di cui al precedente comma 7.1, lettere d) ed e), Terna ricolloca/riassegna il quantitativo oggetto di Inadempimento sul Mercato della Capacità inserendo una offerta di acquisto.
- 7.5 Nei casi previsti al precedente comma 7.1 Terna si riserva la facoltà di applicare la sospensione dell'Assegnatario così come previsto dalla Disciplina.
- 7.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi del presente Articolo 7, ogni inadempimento da parte dell'Assegnatario degli obblighi dallo stesso assunti con il presente contratto, verrà segnalato da Terna all'Autorità ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 7.7 Nei casi di inadempimento di cui al precedente comma 7.1, lettera f) l'Assegnatario dovrà versare una penale pari al 10% del Premio dell'ultima fase di mercato a cui ha partecipato, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, ferma restando, in tali casi, la risoluzione di diritto prevista nel medesimo articolo 9.2. Inoltre, Terna ricolloca/riassegna il quantitativo oggetto di Inadempimento sul Mercato della Capacità inserendo una offerta di acquisto.
- 7.8 Nei casi di inadempimento previsti alle lettere a), b) e c) del successivo articolo 9.2, l'Assegnatario dovrà versare una penale pari al 10% del Premio dell'ultima fase di mercato a cui ha partecipato, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, ferma restando, in tali casi, la risoluzione di diritto prevista nel medesimo articolo 9.2.
- 7.9 Le Parti si danno atto che in caso di mancato versamento delle penali, Terna potrà rivalersi sulle garanzie previste dalla Disciplina.
- 7.10 Nei casi di inadempimento previsti dal presente articolo, ad eccezione del caso di cui al comma 7.2 lettera i), Terna potrà rivalersi sulle garanzie previste nel seguente ordine:
- a) la garanzia di cui all'art. 8.2;

- b) il contributo versato dall'Assegnatario per la costituzione del fondo di garanzia di cui all'Articolo 8 comma 8.1;
- c) la parte residua del medesimo fondo di garanzia.

Articolo 8 Garanzie

- 8.1 L'Assegnatario è tenuto ad integrare il fondo di garanzia costituito in occasione della partecipazione alle fasi del Mercato della Capacità, mediante il versamento di un contributo a copertura delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, secondo le modalità e le condizioni previste nella Disciplina.
- 8.2 Fermo restando quanto previsto al precedente comma del presente Articolo 8, l'Assegnatario è tenuto entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto, a pena di risoluzione, a prestare una garanzia nella forma di un deposito cauzionale o di fidejussione bancaria a prima richiesta, in conformità a quanto previsto nella Disciplina, a copertura dell'adempimento delle obbligazioni assunte col presente contratto.
- 8.3 In tutti i casi di escussione delle garanzie da parte di Terna, o in seguito ad una richiesta da parte della stessa di integrazione delle garanzie per insufficienza delle medesime, l'Assegnatario si impegna a reintegrarle entro dieci giorni, secondo le modalità indicate nella Disciplina.
- 8.4 La garanzia prestata ai sensi del presente articolo comma 8.2, dovrà avere durata almeno fino al 31 ottobre dell'anno successivo all'anno solare che comprende l'ultimo periodo di consegna e comunque fino alla completa definizione delle partite economiche scaturenti dal presente contratto. In alternativa è consentita al soggetto richiedente la presentazione di una garanzia avente durata almeno fino al 31 ottobre dell'anno successivo all'anno solare di inizio validità della garanzia stessa, fermo restando che, in tali casi, la garanzia stessa dovrà essere rinnovata dal soggetto richiedente, a pena di decadenza, entro 4 mesi antecedenti alla scadenza del periodo di validità.

Articolo 9 Risoluzione

- 9.1 Terna si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in tutti i casi di inadempimento o inosservanza, da parte dell'Assegnatario, degli obblighi e delle condizioni stabilite dal presente contratto.

	CONTRATTO STANDARD DI APPROVVIGIONAMENTO DI CAPACITÀ DI ENERGIA ELETTRICA	Pagina:
		12 di 18

9.2 Fatto salvo quanto già previsto, il presente contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui anche una garanzia tra quelle previste al precedente Articolo 8 sia dichiarata nulla, sia annullata, sia risolta o sia inefficace o comunque sia invalida e non sia ricostituita alle condizioni previste dalla Disciplina;
- b) nei casi in cui l'Assegnatario non provveda a prestare la garanzia secondo quanto previsto dalla Disciplina e dal precedente articolo 8.2;
- c) nel caso in cui anche una garanzia tra quelle previste al precedente Articolo 8 non venga reintegrata entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione qualora sia stata escussa o in seguito ad una richiesta di integrazione per insufficienza della stessa;
- d) nei casi di Inadempimento Definitivo del presente contratto e nei casi di cui all'articolo 7.4, qualora Terna non riesca a riallocare, in tutto o in parte, la Capacità Impegnata oggetto di inadempimento, alla prima asta utile o, qualora l'inadempimento si verifichi successivamente all'ultima asta di aggiustamento utile, nel mercato secondario. Resta inteso che nel caso in cui Terna riesca ad allocare solo una parte della Capacità Impegnata oggetto di inadempimento, la risoluzione opererà limitatamente alla quota di capacità non allocata;
- e) nei casi di decadenza o di non sussistenza, da parte dell'Assegnatario, dei requisiti previsti dal presente contratto, dalla Disciplina, dalla delibera 98/11 nonché dalla normativa in materia di approvvigionamento della capacità.

9.3 Nei casi previsti dal presente articolo, l'Assegnatario sarà tenuto a restituire a Terna quanto percepito in virtù del presente contratto per il periodo in cui lo stesso ne abbia beneficiato senza averne il relativo diritto fermo restando la facoltà di Terna di procedere, anche in questi casi, alle segnalazioni di cui all'art. 7.6 del presente contratto, nonché a corrispondere a Terna il rimborso integrale delle spese sostenute oltre che gli oneri e obblighi previsti per legge.

Articolo 10 *Decorrenza e durata del contratto*

10.1 Il presente contratto è valido ed efficace dalla data della sua sottoscrizione. Il periodo di validità degli obblighi di offerta è indicato nell'Allegato 2. Tale allegato sarà aggiornato,

secondo le modalità di cui al precedente Articolo 1 comma 1.3, di volta in volta in relazione alle nuove assegnazioni di cui si renda aggiudicatario l'Assegnatario e alla rinegoziazione degli obblighi assunti dal medesimo anche in esito alla modifica del contratto di cui al successivo Articolo 12.

Articolo 11 Fatturazione e pagamenti

- 11.1 La periodicità di fatturazione dei corrispettivi di cui all'Articolo 6 è mensile, ad eccezione dei conguagli di cui al Paragrafo 7.3 della Disciplina, la cui periodicità di fatturazione è annuale.
- 11.2 Terna emette fatture all'Assegnatario per i corrispettivi di cui all'Articolo 6 del presente contratto.
- 11.3 L' Assegnatario emette fatture a Terna per i corrispettivi di cui all'Articolo 6 del presente contratto.
- 11.4 Saranno emesse fatture di conguaglio in caso di rettifica degli importi fatturati, anche in esito alle contestazioni di cui all'Articolo 18.
- 11.5 Saranno emesse fatture di conguaglio a seguito del calcolo dei corrispettivi di cui all'Articolo 6, comma 6.1, effettuato applicando il Fattore di carico del Sistema Effettivo in luogo del Fattore di carico del Sistema Atteso, come previsto in Disciplina.
- 11.6 Il termine di scadenza delle fatture di acconto "Data di Pagamento" relative ai corrispettivi di cui all'Articolo 6 del presente contratto è fissato:
- per i pagamenti da Terna all' Assegnatario, il diciassettesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di riferimento;
 - per i pagamenti dall' Assegnatario a Terna, il sedicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di riferimento.
- 11.7 Il termine di scadenza delle fatture di conguaglio "Data di Pagamento" relative ai corrispettivi di cui all'Articolo 6, comma 6.1 del presente contratto, è fissato, rispettivamente:
- per i pagamenti da Terna all' Assegnatario, il diciassettesimo giorno lavorativo del mese di febbraio dell'anno successivo;
 - per i pagamenti dall' Assegnatario, il sedicesimo giorno lavorativo del mese di febbraio dell'anno successivo.

- 11.8 Nel caso in cui la “Data di Pagamento” ricada in un giorno festivo, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. Le Parti provvedono al pagamento con valuta beneficiario la Data di Pagamento accreditando gli importi complessivi fatturati sul conto corrente bancario indicato in fattura.
- 11.9 A fini del pagamento le fatture emesse sono validamente consegnate anche con l’inoltro a mezzo fax (06.8165.5705) o posta elettronica (fatturazioni_p_mercato@terna.it), purché pervengano entro l’ottavo giorno lavorativo antecedente la data di scadenza. A tal fine farà fede il documento di “esito invio” rilasciato dai sistemi di inoltro. L’esemplare della fattura inviato tramite fax o posta elettronica sostituisce a tutti gli effetti l’originale cartaceo che, pertanto, non dovrà essere inviato; resta comunque fermo, anche in questi casi, l’obbligo, a carico del ricevente, di conservare la fattura ricevuta come fattura cartacea (procedendo, quindi, alla sua materializzazione su supporto cartaceo, qualora la stessa sia stata ricevuta in formato elettronico).
- 11.10 E’ fatto divieto all’Assegnatario di cedere crediti nascenti dal presente contratto e di procedere a compensazione ai sensi degli artt. 1241 e seguenti del Codice Civile senza il preventivo consenso scritto di Terna.

Articolo 12 Modalità di rinegoziazione degli obblighi dell’Assegnatario

- 12.1 L’Assegnatario ha la facoltà di rinegoziare, in tutto o in parte, secondo le modalità e le condizioni indicate nella Disciplina, gli obblighi assunti con il presente contratto mediante la partecipazione dello stesso ad una o più fasi del Mercato della Capacità.
- 12.2 Resta inteso tra le Parti che, nei casi in cui l’Assegnatario si avvalga della facoltà di cui al precedente 12.1, i risultati della partecipazione alle fasi del Mercato della Capacità varranno come modifica del presente contratto e, per l’effetto, gli stessi verranno acquisiti mediante la modifica degli allegati 1, 2 e 3 in base alle modalità stabilite al precedente Articolo 1 comma 1.3.

Articolo 13 Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito

- 13.1 Terna è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipula del presente

contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti di Terna, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.

13.2 Qualora si verifichi un caso di forza maggiore e/o di caso fortuito, quali eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale o atti di autorità pubblica, la parte che ne subisca le conseguenze informerà l'altra parte del verificarsi dell'evento e dei suoi effetti sulle possibilità di dar corso alle pattuizioni contrattuali. In tal caso le parti si incontreranno per adottare le azioni necessarie per annullare o per ridurre l'effetto dell'evento. A solo titolo esemplificativo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, le parti si danno reciprocamente atto che costituiscono cause di forza maggiore e/o caso fortuito:

- a) scioperi;
- b) guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili;
- c) blocchi o embarghi;
- d) fenomeni naturali avversi, compresi i fulmini, terremoti, cedimenti, incendi, inondazioni, siccità, accumuli di neve o ghiaccio, meteoriti ed eruzioni vulcaniche;
- e) collisione di veicoli aerei;
- f) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- g) atti o omissioni delle autorità che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della parte che la invoca.

13.3 Per l'intero periodo in cui l'evento di forza maggiore e/o caso fortuito, o i suoi effetti permangono, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le obbligazioni e la parte adempiente potrà astenersi dall'eseguire le proprie.

13.4 Le Parti convengono, inoltre, che non costituiscono causa di forza maggiore e/o caso fortuito (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):

- a) assemblee sindacali;

- b) l'indisponibilità degli impianti per cause tecniche nonché le indisponibilità per manutenzione programmata o accidentale;
- c) le variazioni delle condizioni di approvvigionamento dei combustibili o di fornitura delle materie prime essenziali per il funzionamento dell'impianto;
- d) fuori servizio di macchinari di lavorazione legati a fine della vita utile dei macchinari medesimi o di parte di essi;
- e) fuori servizio di breve durata di tutte le apparecchiature elettriche che consentono lo svolgimento dei processi produttivi;
- f) fuori servizio legato al mancato riavvio degli impianti a seguito di fermate produttive.

Articolo 14 Elezione di domicilio

14.1 Le Parti eleggono domicilio ai fini del presente contratto rispettivamente:

- a. per Terna: presso Terna Spa – Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma;
- b. per l'Assegnatario: presso

Articolo 15 Foro competente

15.1 Per ogni controversia derivante dall'esecuzione, interpretazione o applicazione del presente contratto è competente il Foro di Roma.

Articolo 16 Perfezionamento del Contratto

16.1 Il presente contratto è firmato in duplice originale da parte dell'Assegnatario ed è inviato a Terna che, ai fini del perfezionamento del contratto stesso, provvederà a restituire un originale debitamente firmato all'Assegnatario.

16.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 1 comma 1.3 e Articolo 12 comma 12.2, qualsiasi modifica del presente contratto ha luogo in forma scritta.

Articolo 17 Oneri fiscali e vari eventuali altri oneri

	<p style="text-align: center;">CONTRATTO STANDARD DI APPROVVIGIONAMENTO DI CAPACITÀ DI ENERGIA ELETTRICA</p>	<p>Pagina: 17 di 18</p>
---	--	------------------------------------

- 17.1 Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili per legge o per disposizione dell’Autorità al presente contratto sono a carico dell’Assegnatario, salvo che non siano espressamente a carico di Terna senza possibilità di rivalsa.

Articolo 18 Reclami e decadenze

- 18.1 L’Assegnatario comunica a Terna, a pena di decadenza, ogni reclamo o pretesa di risarcimento entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui lo stesso ha avuto conoscenza del prodursi dell’evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l’ordinaria diligenza, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l’evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto è comunicata a Terna entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui l’Assegnatario ha avuto conoscenza del prodursi dell’evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l’ordinaria diligenza.
- 18.2 Terna riferisce all’Assegnatario, con la massima celerità. La risposta è motivata e contiene, in caso di accoglimento, anche la disposizione delle misure necessarie per rimediare ai fatti denunciati.
- 18.3 In caso di mancata contestazione nei termini indicati, l’Assegnatario decade dal diritto.

Articolo 19 Riservatezza

- 19.1 L’Assegnatario, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dichiara di essere stato informato di quanto previsto dagli articoli 7 e 13 del suddetto decreto legislativo e, a tal fine, consente a Terna il trattamento e la comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto.

Articolo 20 Rinvio

- 20.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno rinvio alle disposizioni contenute nella Disciplina e nella delibera 98/11 nonché, in quanto applicabili, a quelle contenute nel Codice Civile.

	CONTRATTO STANDARD DI APPROVVIGIONAMENTO DI CAPACITÀ DI ENERGIA ELETTRICA	Pagina:
		18 di 18

20.2 Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto eventuali modifiche dovute a successive deliberazioni dell'Autorità e/o a successive modifiche della Disciplina derivanti da variazioni della normativa di riferimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, li

Per Terna: *[firma]*

[•]

Assegnatario: *[firma]*

[•]

CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto (indicare Nome e Cognome rappresentante Assegnatario) dichiara di avere preso conoscenza di quanto precede e di approvare in particolare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., i seguenti articoli: Articolo 1 (Premesse e Allegati); Articolo 3 (Oggetto); Articolo 4 e Articolo 5 (Obblighi dell'Assegnatario); Articolo 7 (Inadempimenti e penali); Articolo 8 (Garanzie); Articolo 9 (Risoluzione); Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 12 (Modalità di rinegoziazione degli obblighi dell'Assegnatario); Articolo 13 (Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito); Articolo 18 (Reclami e decadenze).

Assegnatario: *[firma]*

[•]